

Pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 – art. 37 così come sostituito dall'art. 31 del D.Lgs. 97/2016.

OGGETTO: CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E RELATIVO POTENZIAMENTO N.O.C. E LINEE COLLEGATE ANNO 2020/21.

CODICE CIG: 0924640D0D

Affidatario: RTI AGOUNO s.r.l./AUTOLINEE ONORATI s.r.l.
sede legale e operativa in Via Nettunense n. 145/b – Albano Laziale

costo annuo a carico del Comune € 280.498,68 esclusa IVA 4%

Finanziamento regionale annuo per **servizi minimi**: € 418.888,11 (IVA a carico del Comune).

Finanziamento regionale annuo per **servizio N.O.C.**: € 123.249,46 (IVA a carico del Comune).

deliberazione di G.M. n. 271 del 27.12.2019.

contratto rep. n. 5658 del 14.05.2020

CITTA' DI ALBANO LAZIALE

Rep. n. 5658

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

del 14/05/2020

CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA PROROGA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E RELATIVO POTENZIAMENTO NOC E LINEE COLLEGATE - PERIODO: 01/01/2020 - 31/12/2021 - QUOTA ANNUA A CARICO DEL COMUNE € 280.498,68 OLTRE I.V.A. DI LEGGE - QUOTA ANNUA A CARICO DELLA REGIONE € 418.888,11 (I.V.A. A CARICO DEL COMUNE) - QUOTA ANNUA A CARICO DELLA REGIONE PER ATTIVAZIONE NOC € 135.915,00 (I.V.A. A CARICO DEL COMUNE).

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, addì quattordici del mese di maggio nella residenza Comunale, innanzi a me Dott.ssa Daniela Urtesi, Segretario Generale del Comune, autorizzato a rogare i contratti in forma pubblica amministrativa nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c) del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, senza l'assistenza di testimoni per avervi i signori intervenuti, d'accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi:

Dott.ssa Mariella Sabadini nata a Milano il 30/08/1955 C.F.: SBDMLL55M70F205K che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Settore I, Servizio II con sede in Albano Laziale Piazza della Costituente n. 1 C.F. 82011210588, nel prosieguo denominato "Comune".

Sig. Roberto Onorati nato a Roma il 14/06/1965 C.F.:

NRTRRT65H14H501G, residente ad Albano Laziale, Via Tor Paluzzi n. 38 in qualità di legale rappresentante della **AGO UNO S.r.l.** con sede in Albano Laziale (Roma) Via Nettunense n. 145/b P.I.V.A.: 01990900597 in seguito nel presente atto denominato “contraente” comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario Generale rogante sono personalmente certo, mi richiedono di ricevere il presente atto.

PREMESSO

Che, con contratto Rep. N. 5602 del 06/05/2019 (precedente Rep.n. 5515 del 31/05/2017) questo Ente ha rinnovato il rapporto di servizio relativo al trasporto pubblico locale con la ditta AGO UNO SRL con sede in via Nettunense n. 145/b Albano Laziale – C.F.: 01990900597;

Che la direttiva regionale (ultima n. 1019753 del 13/12/2019 della Direzione regionale infrastrutture e Mobilità) ha inteso rimandare i bandi di gara al 2022 e di concerto con i comuni limitrofi (Ariccia, Genzano e Lanuvio) che hanno lo stesso gestore, ha inteso prorogare il servizio di trasporto pubblico locale complessivo alla suddetta ditta AGO UNO per gli anni 2020 e 2021;

Che con deliberazione di Giunta n. 271 del 27/12/2019 sono state approvate le direttive regionali;

Che con Determinazione n. 72 del 13/01/2020 è stato determinato di prorogare il servizio di trasporto pubblico locale per gli anni 2020 e 2021 alla ditta AGO UNO S.R.L. con tutte le prescrizioni riportate nella stessa determinazione e seguendo gli indirizzi dettati dalla delibera di G.M. n. 271;

Che ai sensi della normativa vigente si è proceduto ad acquisire d’ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), emesso in data

19/03/2020, depositato agli atti d'ufficio.

Che la Dott.ssa Mariella Sabadini nella qualifica su indicata, con la firma del presente atto dichiara che in relazione al presente contratto ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interesse;

TUTTO CIO' PREMESSO

Che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto e durata del contratto

Il Comune procede alla proroga del contratto, conferendo alla **AGO UNO S.R.L.** - con sede in Albano Laziale Via Nettunense n. 145/b - che accetta, la concessione del **“Servizio di trasporto pubblico locale per l'anno 2020/2021. “**

Articolo 2 - Disposizioni regolatrici del contratto

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal contratto Rep. n. 5602 del 06/05/2019, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e dal patto d'integrità facente parte del presente contratto:

Articolo 3 – Durata – Risoluzioni - Penali

La concessione del servizio di cui al presente contratto avrà durata: **dal 01/01/2020 al 31/12/2021**, salvo le ipotesi di risoluzione anticipata o di recesso previste dalla Legge e dal Codice Civile.

Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto la violazione da parte del contraente e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento di cui al codice di comportamento dei dipendenti pubblici

nazionale e di cui al Codice di comportamento del Comune di Albano Laziale, il quale sarà trasmesso telematicamente contestualmente al presente atto.

Il contraente si impegna all'espletamento del suddetto servizio alle condizioni di cui al presente contratto.

Le inadempienze od omissioni della Società saranno soggette alle penali previste dalla normativa vigente.

Articolo 4 - Corrispettivo

Il Comune corrisponde per l'intera durata del periodo di proroga l'importo di € **280.498,68** (euroduecentottamilaquattrocentonovantotto/68), annuale, suddiviso in dodici rate mensili di € 23.374,89 (ventitremilatrecentosettantaquattro/89) oltre I.V.A. del 10%, con fatturazione bimestrale di € 69.814,69 (eurosessantanovemilaottocentoquattordici/69) previa dimostrazione della copertura previdenziale ed assicurativa del personale dipendente come da circolare 025564/D2/2E/01 per un totale annuo di **418.888,11** (euroquattrocentodiciottomilaottocentottantotto/11) dal 01/01/2020 al 31/12/2021.

L'importo annuale sempre finanziato dalla Regione Lazio per l'attivazione del NOC ammonta ad € 135.915,00 (eurocentotrentacinquemilanovecentoquindici/00) oltre I.V.A. del 10% (a carico del Comune)

Per quanto sopra si da atto che il valore netto del presente contratto ammonta ad € 835.301,79 (ottocentotrentacinquemilatrecentouno/79) di cui € **280.498,68** a carico del Comune ed € **554.803,11** a carico della Regione Lazio, per gli anni 2020/21.

L'onere dell'aggiornamento del corrispettivo secondo il tasso programmato annuale di inflazione è a carico della Regione. L' I.V.A., in misura del 10% è a carico del Comune.

Il pagamento del corrispettivo può essere in tutto o in parte sospeso:

a) Quando, per cause non derivanti da forza maggiore, debitamente accertate, sia in tutto o in parte sospeso il servizio.

b) Quando risulti compromessa la sicurezza dell'esercizio o quando il contraente abbia dato luogo a ripetute e gravi irregolarità debitamente accertate.

Articolo 5 – Pagamenti in acconto e saldo. interessi

Tutte le previsioni, prescrizioni ed attuazioni contenute nel contratto precedenti n. 5515/17 e 5602/19 rimangono vigenti tranne quelle espressamente modificate dal presente atto o che siano in contrasto con lo stesso.

Articolo 6 – Garanzia definitiva

1) La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, è stata costituita mediante Garanzia Fideiussoria numero 1384023 rilasciata dalla Elba Assicurazioni S.p.A. Agenzia K e CO Grosseto, per un importo di € 41.765,40 (euroquarantunomilasettecentosessantacinque/40) pari al 5% (cinque per cento) dell'importo di contratto ridotta nell'importo come previsto dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. in quanto in possesso di certificazione ISO 9001:2015 rilasciata dalla Dasa-Ragister S.p.A. con il n. IQ-0707-06

2) Ai sensi dell'art. 93, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016 e successive modificazioni, essa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contraente e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune.

3) La cauzione definitiva deve permanere fino al termine del servizio affidato con il presente contratto. Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per

l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del contraente.

4) Il Comune ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal contraente per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori impiegati nel servizio.

5) Il Comune può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui pagamenti da corrispondere al contraente.

6) La garanzia è valida fino all'emissione del certificato di verifica delle prestazioni di cui all'art. 102 del Codice o, comunque, fino all'avvenuto decorso di dodici mesi dalla data di ultimazione del contratto e sarà svincolata secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 7- Assicurazione per rischi di esecuzione

1) Il contraente ha, altresì, stipulato la polizza per responsabilità civile verso terzi rilasciata dalla Unipol Sai Assicurazioni con il n. 1/2066/61/131063626 Agenzia 141, e massimale pari ad € 5.000.000,00.

Articolo 8 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

Il contraente è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove è eseguito il servizio ed è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,

assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il Comune effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore del contraente per l'esecuzione del servizio e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia.

Articolo 9 – Adempimenti in materia antimafia

1) Ai sensi dell'art. 91, comma 1, del D. Lgs. n. 159/2011 è stata acquisita, nei confronti dell'Appaltatore, dal Ministero dell'Interno – Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, l'informazione antimafia liberatoria prot. n.: PR_RMUTG_Ingresso_0279307_20190718.

2) L'Appaltatore, inoltre, dichiara di essere a conoscenza che il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva espressa, ex art. 1456 C.C., nel caso in cui pervenga, in qualunque momento, comunicazione attestante, a carico del medesimo Appaltatore, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione e di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2001 e successivi aggiornamenti o la sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.

3) L'Appaltatore, inoltre, dichiara di essere a conoscenza che nel caso si verificano le ipotesi di cui al comma precedente, il Comune di Albano Laziale recederà dal contratto, ai sensi dell'art. 92, comma e comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011.

4) L'Appaltatore si impegna ad inserire negli eventuali contratti di subappalto/subaffidamento, o in eventuali altri subcontratti, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto/subaffidamento, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto/subaffidamento, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate, dalle competenti autorità, successivamente alla stipulazione del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui al D. Lgs. n. 159/2011.

5) La risoluzione contrattuale disposta ai sensi dei commi precedenti del presente articolo lascia impregiudicato il diritto al pagamento del valore delle prestazioni già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite dal Comune.

Articolo 10 – Codici

Le parti danno atto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 25 del D.L. n. 66 /2014, convertito con modificazioni nella legge n. 89/2014 e del D.M. n.55/2013, che il codice univoco ufficio per la ricezione delle fatture elettroniche, inerente al presente contratto è il seguente: U2V5PT.

Articolo 11 - Incompatibilità ex dipendenti comunali

Il contraente con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Articolo 12 – Modalità di pagamento

I pagamenti saranno effettuati presso la Tesoreria Comunale a mezzo mandato di pagamento con le modalità di cui al vigente regolamento comunale di contabilità.

Il contraente dichiara che il Sig. Roberto Onorati, nato a Roma il 14/06/1965, C.F. NRTRRT65H14H501G è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto a saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciuti dal Comune.

La cessione e la decadenza dall'incarico della persona autorizzata a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata al Comune.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e della Legge 21 febbraio 1991 n. 52, nel rispetto delle condizioni stabilite nelle citate norme.

In caso di cessione del corrispettivo successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi al Comune per pagamenti a persone non autorizzate dal contraente a riscuotere.

Articolo 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari.

Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al rapporto contrattuale in oggetto, il contraente indica fin d'ora il conto corrente dedicato per i movimenti finanziari relativi al servizio di cui assume l'onere che è il seguente:

Banca di Credito Cooperativo dei Colli Albani Ag. Di Genzano di Roma - IBAN: IT 59 L 08951 39130 000000101262. Il Comune verifica in occasione di ogni pagamento al contraente e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 14 – Domicilio

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 145/2000 il contraente elegge domicilio presso la Casa Comunale in Piazza della Costituente n. 1 ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto.

Articolo 15 – Controversie

Le controversie che dovessero insorgere tra il Comune ed il contraente durante l'esecuzione del servizio, qualunque sia la loro natura, saranno di competenza del Foro di Velletri. È esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 16 – Cessione del contratto .

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 .

Articolo 17 – Clausola di salvaguardia

Come già specificato nei precedenti contratti la AGO UNO S.r.l. tutela il Comune dall'obbligo di dover intervenire, anche in via sussidiaria o solidale, per ovviare ad eventuali riduzioni dei finanziamenti regionali, impegnandosi ad esigere solamente quanto corrisposto dalla Regione Lazio per il Servizio di TPL comunale, naturalmente riducendo in termini proporzionali i chilometri di rete eserciti, giusto quanto previsto dalla L.R. n. 30/98. Di conseguenza il servizio prevede l'obbligo dell'affidatario ad adeguarsi alle eventuali modificazioni della rete dei servizi in caso di revisione su chilometri e/o finanziamenti imposta dalla regione. Così come sarà possibile procedere ad integrazione contrattuale in caso che la Regione comunichi tagli inferiori a quanto qui previsto, quindi con maggior finanziamento a cui corrisponderà un correlato aumento di chilometri.

Articolo 18 - Informativa sul trattamento dei dati personali, consenso al

trattamento e designazione dell'operatore economico aggiudicatario-appaltatore come Responsabile del trattamento dei dati

1. - Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di Albano Laziale quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente:

- ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché della rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti.

2. - In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante:

- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

3. - I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

4. - Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell'esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

5. - Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l'esecuzione la

rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle suddette attività.

6. - Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.

7. - I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore della esecuzione/dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il verificatore/collaudatore;

- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;

- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;

- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;

- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;

- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.

8. - In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento

medesimo.

9. - I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto e della relativa di contrazione. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.

10. - I diritti che l'operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l'operatore economico interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

11. - Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è il Comune di Albano Laziale con sede in Piazza della Costituente n. 1;

12. - I punti di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Albano Laziale al seguente indirizzo:

<http://www.comune.albanolaziale.rm.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPag>

ina/2971

13. - Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento.

14. - Con la sottoscrizione del presente contratto di appalto, l'operatore economico aggiudicatario/appaltatore viene designato come Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.

15. - Con separato contratto, da concludersi entro 20 (venti) giorni dalla data di stipulazione del presente contratto di appalto, il titolare e l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore provvederanno a disciplinare compiti, funzioni, ruoli e responsabilità in ordine al trattamento dei dati.

16. - In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto di appalto, l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

Articolo 19 – Spese e registrazione

Sono a carico del contraente tutte le spese di bollo e registro.

La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile dell'ufficio presso cui è stipulato il contratto. L'imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico

Informatico (M.U.I).

Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Richiesto io, Ufficiale rogante, ho ricevuto questo atto, scritto mediante strumenti informatici da persona di mia fiducia composto da pagine diciassette a video, letto alle parti che, a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione con me lo sottoscrivono in modalità di firma digitale.

Io sottoscritto Segretario Generale rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati nel presente atto sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del D.Lgs n. 82/2005 e successive modificazioni.

Il Responsabile Settore I Serv.II

AGO UNO S.r.l.

Dott.ssa Mariella Sabadini (f.to digitalmente)

Sig. Roberto Onorati (f.to digitalmente)

Il Segretario Generale

Dott.ssa Daniela Urtesi (f.to digitalmente)

PATTO di INTEGRITÀ

TRA

Il Comune di Albano Laziale, con sede ad Albano Laziale in Piazza della Costituente n. 1, c.f. 82011210588

E

ONORATI ROBERTO

nato a Roma..... il ..14/06/1965.....

codice fiscale.....NRTRRT65H14H501G.....

residente a ...ALBANO LAZIALE

in ViaVIA TOR PALUZZI..... n.38..... c.a.p. 00041.....

in qualità di ...LEGALE RAPPRESENTANTE.....

dell'Impresa concorrenteAGO UNO SRL.....

con sede a ALBANO LAZIALE (RM).....

in Via ...NETTUNENSE..... n. 145/B..... c.a.p. 00041.....

codice fiscale 01990900597..... P.IVA 01990900597.....

iscritta presso la CCIA – Registro Imprese di ...ROMA..... al n. 01990900597

dal 07/03/2003..... ed al n. RM-949777..... R.E.A., che nel contesto

del presente atto potrà essere chiamato per brevità anche "Concorrente"

Vista la legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Visto la Delibera del Consiglio ANAC n.72 dell'11 settembre 2013 "Approvazione Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.)";

Vista la Delibera del Consiglio ANAC n. 1 dell'8 gennaio 2015 "Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell'art. 38, comma 2-bis e dell'art. 46, comma 1-ter del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163";

Città di Albano Laziale

Vista la Delibera del Consiglio ANAC n. 227 del 2 marzo 2016 *“Sottoscrizione per accettazione protocolli di legalità- Soccorso istruttorio – applicazione sanzione pecuniaria. Opzione regolarizzazione - Art. 38, comma 2 -bis e art. 46, comma 1-ter, d.lgs. 163/2006”*;

Vista la Delibera del Consiglio ANAC n. 1374 del 21 dicembre 2016 *“Mancata presentazione, incompletezza o altre irregolarità relative ai patti di integrità di cui all’art. 1, comma 17, l. n. 190/2012 – soccorso istruttorio – ammissibilità, Art. 83, comma 9, D.lgs. 50/2016”*;

Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2019 – 2021, del Comune di Albano Laziale approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 31.01.2019

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il *“Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”*;

Visto il Codice di Comportamento Integrativo dei dipendenti del Comune di Albano Laziale, approvato con deliberazione di G.C. n. 200 del 27.10. 2016, aggiornato con deliberazione di G.M. n. 199 del 08.10.2019;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

1) Con la sottoscrizione del presente Patto di Integrità il Concorrente, ai fini della partecipazione alla procedura di gara analiticamente individuata in premessa nonché allo svolgimento delle prestazioni affidate qualora dovesse risultare aggiudicatario dell’appalto, assume formale obbligazione, giuridicamente rilevante, e **si impegna**:

- a) a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
- b) a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- c) ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
- d) ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;
- e) a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati;
- f) ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, la preventiva autorizzazione della stazione appaltante anche per cottimi, sub-affidamenti e sub-contratti che non rientrano nella definizione di subappalto di cui all’art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 ma che riguardano una o più delle attività di cui all’art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012 e, in particolare: A. trasporto di materiali a scarica per conto di terzi; B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi; C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti; D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; E. noli a freddo di macchinari; F. forniture di ferro lavorato; G. noli a caldo; H. autotrasporti per conto di terzi; I. guardiania dei cantieri;
- g) ad aderire agli specifici obblighi etico/sociali in materia di salvaguardia dei lavoratori in particolare per quanto attiene: l'applicazione di tutte le misure atte a garantire ai lavoratori il rispetto dei loro diritti fondamentali, i principi di parità di trattamento e non discriminazione, la tutela del lavoro minorile, nonché di accettare i controlli che il Comune si riserva di eseguire/ far eseguire presso le sue unità produttive e le sedi operative, al fine di verificare il soddisfacimento di detti obblighi.

Città di Albano Laziale

h) a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto della gara in causa.

2) Per le finalità di cui al precedente comma 1, il Concorrente dichiara:

- a) di aver preso visione del "Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza" pubblicato sull'apposita sotto-sezione della sezione del sito istituzionale denominata "amministrazione trasparente" e di impegnarsi a rispettare le misure di prevenzione da esso previste e a segnalarne la violazione da parte di dipendenti e/o concorrenti nella procedura di gara;
- b) l'insussistenza di rapporti di parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori comunali, i dirigenti del comune e il responsabile unico del procedimento;
- c) di non aver influenzato in alcun modo, direttamente o indirettamente, la compilazione dei documenti di gara, ed in particolare di non aver influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto, allo scopo di condizionare la scelta dell'aggiudicatario da parte dell'amministrazione aggiudicatrice;
- d) di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, e s'impegna a non corrispondere mai né a promettere mai di corrispondere ad alcuno direttamente o tramite terzi, denaro, regali o altre utilità per agevolare l'aggiudicazione e la gestione del successivo rapporto contrattuale.

Articolo 2

1) Il Concorrente, sin d'ora, dichiara di ben conoscere ed accettare la clausola che prevede, nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, la possibilità che siano applicate a suo carico dalla stazione appaltante le seguenti sanzioni:

- a) esclusione dalla gara;
- b) escussione della garanzia provvisoria prestata ai fini di validità dell'offerta;
- c) risoluzione del contratto;
- d) escussione della garanzia definitiva prestata ai fini di buona esecuzione del contratto;
- e) esclusione dalle gare indette dalla stazione appaltante per cinque anni a far data da quella del relativo provvedimento adottato dalla stazione appaltante.

Articolo 3

1) Il contenuto del presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto.

2) Il presente Patto di Integrità dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

Articolo 4

1) Il presente Patto di Integrità deve essere prodotto come documento informatico, ai sensi dell'art. 1 – comma 1, lett. p), del D.Lgs. n. 82/2005 e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005. Esso va obbligatoriamente allegato, pena l'esclusione, alla documentazione richiesta per partecipare alla gara d'appalto in oggetto in conformità alle disposizioni ed alle modalità di presentazione previste nei documenti di gara.

2) Nel caso di soggetti di cui all'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016, non ancora costituiti, il presente Patto di Integrità deve essere singolarmente sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante del singolo soggetto che costituirà il raggruppamento o il consorzio. Nel caso di soggetti già formalmente costituiti il Patto di Integrità potrà essere sottoscritto anche solo dal legale rappresentante del soggetto mandatario/capogruppo.

Città di Albano Laziale

3) Il presente Patto di Integrità viene stipulato in forma di scrittura privata e, pertanto, la sottoscrizione non deve necessariamente avvenire nella medesima data e nel medesimo luogo in quanto l'incontro di volontà si può realizzare sia in luoghi che in momenti diversi. Le parti si danno reciprocamente atto, pertanto, che il presente Patto si intenderà perfezionato quando sarà apposta, da ultimo, la firma della Stazione Appaltante ai sensi dell'articolo 1326, comma 1, del codice civile. La data di apposizione della firma della Stazione Appaltante farà fede ai fini del termine ultimo di presentazione delle offerte previsto nei documenti di gara.

Articolo 5

1) Per ogni e qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione del presente Patto di Integrità, o comunque da esso derivante, il Concorrente e la Stazione Appaltante convengono di stabilire, in via esclusiva, Foro competente quello di Velletri. È esclusa la competenza arbitrale.

Ai sensi degli art 1341 e 1342 del Codice civile, le parti dichiarano di avere letto e di approvare specificamente gli articoli del presente contratto contrassegnati con i 1, 2, 3, 4 e 5.

Data e luogo

Timbro e firma leggibile del concorrente

.....